



Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 20 novembre 2023

AGENDA DEI LAVORI DEL 21 E 22 NOVEMBRE

Questa settimana nell'udienza pubblica del 21 novembre la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

- l'articolo 1, comma 261, della legge numero 190 del 2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), nella parte in cui ha abrogato l'articolo 2261 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo numero 66 del 2010, recante la corresponsione dei premi residuali riservati agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio permanente effettivo e al relativo personale addetto al controllo del traffico aereo;
- l'articolo 8 del decreto legislativo numero 14 del 2010 recante l'istituzione dell'Albo degli amministratori giudiziari, nella parte in cui non prevede alcun compenso per l'amministratore giudiziario per lo svolgimento dell'attività di verifica dei crediti nelle procedure di prevenzione patrimoniale;
- l'articolo 628 del codice penale, quinto comma, nella parte in cui prevede, per il reato di rapina, il divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 89 del codice penale (vizio parziale di mente) sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, numero 3-*bis*, della medesima disposizione;
- un conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia nei confronti dello Stato, in relazione a un'ordinanza del Tribunale di Udine, sezione lavoro, recante un ordine alla Regione autonoma di modificare il regolamento di esecuzione della legge regionale n. 1 del 2016, “nella parte che prevede per i cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo requisiti e modalità diverse rispetto a quelli previsti per i cittadini comunitari per attestare l'impossidenza di alloggi in Italia e all'estero e garantendo invece che i cittadini comunitari e quelli extracomunitari soggiornanti di lungo periodo possano

documentare allo stesso modo l'impossidenza di cui all'art. 9, comma 2 lett. C)" dello stesso regolamento;

- una questione di legittimità costituzionale correlata al conflitto di attribuzione tra enti, sollevata dal Tribunale di Udine che censura l'articolo 29, comma 1-bis, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016 nella parte in cui prevede che i cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo devono presentare la documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel paese di origine e nel paese di provenienza; in subordine, l'articolo 29, comma 1, lettera d) della medesima legge regionale nella parte in cui prevede il requisito della impossidenza di altri alloggi all'interno del territorio nazionale o all'estero;
- l'articolo 90, comma 10, della legge Regione Siciliana numero 6 del 2001, che dispone l'assegnazione all'Agenzia regionale per la protezione ambientale di una quota di finanziamento ordinario annuale delle risorse del Fondo Sanitario Regionale, determinata nell'importo di 29 milioni di euro;
- l'articolo 1, commi 557, 558, 560 e 561, della legge numero 197 del 2022 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025). La prima di tali disposizioni riguarda la riforma dell'ordinamento del sistema scolastico, con riferimento al dimensionamento scolastico; le ulteriori disposizioni istituiscono fondi e stanziano risorse nel settore della istruzione prevedendone la gestione da parte del Ministero dell'istruzione e del merito.

Nell'udienza pubblica la Corte tratterà anche:

- un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, del Giudice per le indagini preliminari e del Giudice dell'udienza preliminare presso il medesimo tribunale, con riferimento all'acquisizione e all'utilizzazione, senza alcuna autorizzazione della Camera di appartenenza del parlamentare, delle intercettazioni che hanno coinvolto un senatore all'epoca dei fatti.

Nella camera di consiglio del 22 novembre la Corte esaminerà le seguenti questioni di legittimità costituzionale riguardanti:

- l'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge numero 133 del 2014, come convertito, nella parte in cui, con riferimento al comma 1, consente agli enti che

hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di prevedere l'utilizzo delle risorse del "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" a titolo di copertura per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio e, con riferimento al comma 2, nella parte in cui non prevede per la contabilizzazione di tali risorse l'inserimento nel fondo anticipazioni liquidità al fine di "sterilizzare" la capacità di spesa dell'ente; l'articolo 53, comma 4, del decreto-legge numero 104 del 2020, come convertito, sulla contabilizzazione della dotazione delle risorse aggiuntive al predetto fondo di rotazione, disposta dal comma 3 del medesimo articolo 53;

- l'articolo 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", nella parte in cui prevede che, in relazione all'istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata dal cittadino straniero, la dichiarazione in ordine ai redditi esteri dell'istante debba essere rilasciata dalla sola autorità consolare e non dalla autorità consolare o dalla diversa autorità competente secondo l'ordinamento dello Stato straniero;
- l'articolo 291, primo comma, del codice civile censurato perché incorre nella violazione degli articoli 2, 3, 10 e 30 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di dichiarare l'adozione del maggiorenne derogando al limite del divario di età tra adottante e adottando imposto in diciotto anni, nei casi di esigua differenza di età.

Tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito www.cortecostituzionale.it alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente a loro deposito per la fase del merito.

Roma, 20 novembre 2023